



Provincia di Udine
Provincie di Udin

REGOLAMENTO PER II CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Art.1

(oggetto, finalità, ambito applicativo)

1, Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità di conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza ad esperti esterni all'Ente.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento della spesa e la razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni.

3. Il presente regolamento si applica alle procedure di conferimento di incarichi che si qualificano come incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

4. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) per "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione;

c) per "incarichi di consulenza" gli incarichi che possono assumere contenuto diverso (soluzione di questioni e problemi controversi, resa di pareri, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie o contabili ecc.) che coincide con un contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229-2238 c.c.;

d) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici;

e) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione ad alto contenuto professionale che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e

coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi professionali per progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, rilevazioni previste per legge, commissioni di gara e/o concorso, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative anche interne ed in generale tutti gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione di servizi di natura professionale in quanto disciplinati da altre fonti normative.

6. Sono inoltre esclusi gli incarichi relativi alle funzioni di controllo interno e di valutazione dei dirigenti, per il conferimento dei quali trova applicazione la specifica normativa in vigore nell'Ente, oltre a quella generale.

Art. 2

(disposizioni generali)

1. La Provincia di Udine, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego utilizza e valorizza le risorse interne e a tal fine promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra le diverse direzioni, per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri dipendenti, ancorché appartenenti a diverse direzioni.

2. Il Direttore generale, o, se non nominato, il Segretario, assicura il coordinamento per il conseguimento delle finalità prima indicate, convocando, se necessario, il comitato tecnico di coordinamento dei dirigenti.

3. Il Direttore e il comitato verificano periodicamente l'efficacia degli incarichi e l'applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 3

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale interno e nell'ambito del programma all'uopo approvato dal Consiglio provinciale in base all'art. 42 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 267/00, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi programmatici e gestionali rinvenibili negli strumenti di programmazione generali o nel piano esecutivo di gestione;
- b) il dirigente che conferisce l'incarico deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, con riferimento alle figure professionali individuate nella dotazione organica e con riferimento alla indifferibilità di altri impegni di lavoro, previa consultazione dei dirigenti che dovranno fornire le informazioni richieste entro 10 giorni;
- c) deve essere valutata l'insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea, coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) l'incarico non deve avere contenuto generale ed indeterminato, deve essere sorretto da adeguata motivazione, deve essere circoscritto ad un periodo limitato di tempo e prorogabile solo in presenza di eventi straordinari ed eccezionali e comunque, previa valutazione dell'interesse pubblico da perseguire;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione per il quale è necessaria la proporzionalità rispetto all'utilità conseguita dall'amministrazione.

2. Le condizioni sopra elencate devono essere esplicitate nell'atto con cui viene disposto l'incarico.

3. Il conferimento degli incarichi può avvenire esclusivamente nei confronti di esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordine o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4

(affidamento incarichi professionali)

1. I dirigenti procedono, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali, mediante procedure comparative pubblicizzate, per 10 giorni, con specifici avvisi all'albo pretorio e sul sito

internet, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) le modalità di scelta del contraente;
- c) la tipologia del relativo rapporto contrattuale;
- d) la sua durata;
- e) il compenso previsto.

2. I dirigenti procedono alla selezione degli esperti valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche sulla base di uno o più dei seguenti criteri, che sono elencati a titolo meramente esemplificativo:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

3. I dirigenti possono prevedere, qualora necessario, anche l'effettuazione di colloqui con gli esperti le cui professionalità siano ritenute maggiormente corrispondenti all'oggetto dell'incarico. In tal caso la valutazione dei curricula e delle proposte operative ed economiche deve precedere l'effettuazione del colloquio.

4. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 5

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta — senza esperimento di procedura comparativa)

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione e fermi restando i principi di economicità, nei soli casi di comprovata e motivata urgenza dettata dall'esigenza di evitare pericoli all'incolumità pubblica o rilevanti danni economici, diretti od indiretti.

Art. 6

(contenuto del disciplinare di incarico)

1. Il rapporto tra l'Amministrazione provinciale e l'incaricato viene regolato mediante apposito disciplinare di incarico nel quale devono essere indicati:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) i tempi di esecuzione dell'incarico e la penale applicabile in caso di ritardo;
- c) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo;
- d) i criteri e le modalità in base ai quali si potrà procedere alla verifica circa la qualità della prestazione o del servizio svolto;
- e) i casi specifici in cui l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ovvero revocare l'incarico, oltre alle modalità di utilizzo del lavoro già effettivamente eseguito dal professionista al momento della risoluzione o della revoca;
- f) il diritto della Provincia di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per le ipotesi in cui la prestazione non sia eseguita secondo le modalità prestabilite e per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
- h) per incarichi di una certa rilevanza anche economica la possibilità di richiedere al professionista una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico;
- i) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato ovvero di società o enti di diritto privato, l'individuazione del responsabile dello svolgimento dell'incarico.

Art. 7

(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, considerando soprattutto la sua realizzazione in correlazione alle diverse fasi di sviluppo.

2. I dirigenti verificano anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

3. I dirigenti valutano, mediante apposita relazione finale, il miglioramento dell'efficienza

amministrativa, dal punto di vista qualitativo, quantitativo o della razionalità della spesa, rispetto alle utilità conseguite grazie all'incarico affidato.

Art. 8

(pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione nell'apposita banca dati accessibile al pubblico del sito internet istituzionale degli estremi degli atti di conferimento, dei riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, della durata e del compenso. A tal fine ciascun dirigente provvede a segnalare quanto previsto ai gestori del sito. Tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia dell'incarico affidato e motivo di eventuale responsabilità amministrativa del dirigente inadempiente.

2. E' inoltre istituito presso l'Ufficio Contratti dell'Ente un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi pattuiti e l'oggetto dell'incarico. I dirigenti sono tenuti a comunicare al predetto ufficio tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi adottati anche al fine di addivenire alla stipula per iscritto dei relativi contratti e per permettere di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/01.

3. Annualmente l'ufficio controllo di gestione predispone appositi referti sulla spesa sostenuta per gli affidamenti indicati nel presente regolamento.

Art. 10

(limite massimo di spesa annua)

1. Il limite massimo della spesa annua per il conferimento degli incarichi oggetto del presente regolamento è fissato nel bilancio di previsione.